



**UFFICIO TRIBUTARIO**  
*Dipartimento Finanze e Bilancio*

San Marino, 29 maggio 2020/1719 d.f.R  
Prot. N.45684/2020

CIRCOLARE n. 1/2020

**A TUTTI GLI OPERATORI  
ECONOMICI E CONTRIBUENTI**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Dichiarazione dei redditi, dichiarazione del sostituto d'imposta Mod IGR O, allegati alla dichiarazione dei redditi per l'imposta speciale di bollo sull'acquisto dei servizi di agenzia, pubblicità ed elaborazione dati e dell'imposta complementare sui servizi, relative al periodo d'imposta 2019.**

**Articolo 94 comma 1 della Legge n.166/2013 e successive modifiche ed integrazioni - Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2019.**

### **1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2019**

Con la presente si informano tutti i soggetti interessati che dal 18/05/2020 è operativo l'applicativo informatico per la compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019, MOD. IGR L, M, N, O e P.

**Con riferimento al periodo d'imposta 2019, ai sensi dell'articolo 6 Decreto-Legge 21 aprile 2020 n. 63, si comunica quanto segue:**

- 1) i termini per la presentazione della dichiarazione di redditi di cui all'articolo 93, comma 1 della Legge n. 166/2013 e dei relativi allegati, la dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod Igr O ed il conseguente versamento d'imposta, **sono prorogati in via straordinaria al 31 agosto 2020;**
- 2) qualora l'imposta dovuta, di cui al comma precedente, supera l'importo di € 300,00 (trecento) l'operatore economico può optare per il versamento in tre rate di uguale importo rispettivamente entro il 31/08/2020, 30/09/2020 e 31/10/2020; la predetta rateizzazione è consentita per le dichiarazioni presentate entro il 31 agosto 2020.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4  
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



## **2. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE GIURIDICHE - MODELLO IGR P**

### **2.1 Affitti passivi**

Con l'articolo 8 del Decreto-Legge 2020 n.63, ratificato con Decreto -Legge 91/2020, è stato previsto per l'operatore economico che, pur in presenza di licenza formalmente attiva o iscrizione presso l'Ufficio Attività Economiche, ha sospeso l'attività per effetto delle misure urgenti di contenimento del contagio di cui al Decreto-Legge n. 62/2020 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione corrisposto al locatore, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020 e comunque fino al termine dell'emergenza sanitaria, di immobili adibiti all'esercizio dell'attività economica come da licenza o risultanze dell'Ufficio Attività Economiche.

Il predetto credito può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi relativamente agli esercizi fiscali dal 2019 al 2022 inserendo l'importo al rigo 13/14 del Quadro B Sezione 6 con allegato obbligatorio. Nell'allegato dovrà essere dichiarata la sospensione dell'attività, il numero di registrazione del contratto e l'importo di affitto ed il calcolo del credito.

### **2.2 Agevolazioni fiscali trasporto di persone con disabilità**

Con l'articolo 11 della Legge 30 maggio 2019 n.88 è stato previsto un credito d'imposta per i titolari di licenza di servizio pubblico da piazza (taxi) e servizio di noleggio con conducente che adattano il proprio veicolo per il trasporto di persone con disabilità. Tale credito è pari al 10% del costo sostenuto per l'adattamento del veicolo utilizzabile anche parzialmente, su opzione dell'operatore, nell'anno della spesa o entro i due esercizi successivi. Per l'inserimento del credito d'imposta di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima normativa, è stato creato un nuovo rigo 13/13 nel Quadro B Sezione 6 con allegato obbligatorio.

### **2.3 Norme per le Imprese ad Alto contenuto Tecnologico**

Si evidenzia che, con decorrenza dal periodo d'imposta 2019, è stata emanata la normativa di cui al **Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101** in materia di Imprese ad alto contenuto Tecnologico.

Le aliquote IGR previste per le Imprese ad Alto contenuto Tecnologico, disposte dall'articolo 20 del medesimo decreto delegato, sono selezionabili dalla tendina sul frontespizio completando l'inserimento nella sezione (*Quadro B Sez. 5*) della competente agevolazione.

Inoltre, nel Quadro B è stata predisposta una nuova sezione 5.1 " **ABBATTIMENTI FISCALI DI CUI ARTT. 21 e 22 D.D. 101/2019**" con una tabella che prevede l'inserimento dei dati utili ai fini delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti persone giuridiche residenti che effettuano investimenti nelle imprese ad alto contenuto tecnologico, così come previsti



dagli articoli 21 e 22 del Decreto Delegato sopra indicato (l'utilizzo delle agevolazioni sarà poi visibile nel nuovo rigo 2/6 nel Quadro B sezione 6 - con allegato obbligatorio). Infine, è stato creato nel quadro B Sezione 6 un nuovo rigo 7/3 destinato alle agevolazioni per le imprese consorziate in "consorzi per la ricerca e lo sviluppo" di cui all'art. 32 del D.D. n. 101/2019 previo inserimento dell'agevolazione nel Quadro B Sez. 5 con allegato obbligatorio.

#### **2.4 Norme sulla Tecnologia Blockchain per le imprese**

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2019 è stata emanata la normativa di cui al **Decreto Delegato 23 maggio 2019 n.86** in materia di Tecnologia Blockchain per le imprese.

I redditi realizzati attraverso operazioni effettuate con i token sono esenti da imposizione ai fini dell'IGR, come disposto dall'articolo 11, comma 3, del D.D.86/2019. A tal fine è stato creato un nuovo rigo 80 nel Quadro B Sezione 2 nelle variazioni fiscali in diminuzione con allegato.

#### **2.5 Disciplina del Regime per la Detassazione dei Redditi derivanti da Beni Immateriali**

Con la **Legge 25 settembre 2018 n.123** l'ordinamento tributario sammarinese si è adeguato agli ordinamenti della migliore prassi internazionale e, in particolare, alle misure elaborate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OSCE) nell'Azione 5 dell'*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*.

L'ufficio, in ottemperanza al disposto normativo, ha predisposto un'apposita Sezione nel Quadro "C" del Mod. I.G.R. P denominata "Sez. 2 -ISTANZA DI OPZIONE PER IL REGIME DI DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI" che consente all'operatore economico di presentare istanza di opzione per il regime di detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali.

Sono inoltre previsti diversi righe nella sezione variazioni fiscali in aumento (Rigo 52 e 53 con allegato) e in diminuzione (Rigo 82 e 83 con allegato) che consentiranno all'operatore economico di poter determinare l'agevolazione fiscale così come prevista da dettato normativo e regolamentata dalla relativa circolare applicativa della Segreteria di Stato alle Finanze e Segreteria di Stato Industria Artigianato Commercio e Lavoro n. 15 del 3 ottobre 2018.

#### **2.6 Disposizioni in materia di Scambio Automatico Obbligatorio di Informazioni nel Settore Fiscale**

L'Ufficio ha predisposto un nuovo Quadro F nel Modello IGR "P" in ottemperanza a quanto disposto con la normativa Decreto Delegato 25 aprile 2019 n.68 allo scopo di adeguare l'ordinamento sammarinese agli orientamenti della migliore prassi internazionale in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e, in particolare, alle



misure emanate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) presenti nell'Azione 13 dell'*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*.

### **2.7 Deducibilità delle perdite su crediti per gli Istituti Bancari**

L'ufficio ha provveduto a creare un nuovo rigo 81 nel Quadro B Sezione 2, variazioni fiscali in diminuzione, per gli Istituti Bancari che usufruiscono delle agevolazioni introdotte con l'articolo 11, comma 4, della Legge 3 ottobre 2019 n. 154 (accantonamento fondo rischi su crediti settore finanziario quota eccedente non deducibile) con allegato.

Si chiede inoltre agli Istituti bancari che optano per l'affrancamento delle perdite di cui al punto 5 dell'art. 11 della Legge n.154/2019 di allegare un documento con l'indicazione dell'importo della perdita affrancata e il pagamento dell'imposta sostitutiva.

## **3. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE MODELLO IGR-L**

### **3.1 Affitti passivi**

Con l'articolo 8 del Decreto-Legge 21 aprile 2020 n.63 ratificato con Decreto-Legge n.91/2020, è stata previsto per l'operatore economico che, pur in presenza di licenza formalmente attiva o iscrizione presso l'Ufficio Attività Economiche, ha sospeso l'attività per effetto delle misure urgenti di contenimento del contagio di cui al Decreto-Legge n. 62/2020 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione corrisposto al locatore, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020 e comunque fino al termine dell'emergenza sanitaria, di immobili adibiti all'esercizio dell'attività economica come da licenza o risultanze dell'Ufficio Attività Economiche.

Il predetto credito può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi relativamente agli esercizi fiscali dal 2019 al 2022 inserendo l'importo al rigo 180. Nell'allegato dovrà essere dichiarata la sospensione dell'attività, il numero di registrazione del contratto e l'importo di affitto ed il calcolo del credito.

### **3.2 Norme per le Imprese ad Alto contenuto Tecnologico**

In relazione al **Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101** in materia di Imprese ad alto contenuto Tecnologico, si evidenzia la rilevanza fiscale per le persone fisiche degli articoli 23, 24 e 35.

Nello specifico l'articolo 23, disciplina le detrazioni fiscali per i privati investitori, per le quali nella dichiarazione dei redditi modello IGR-L, quadro P, sono stati predisposti i seguenti rigi:

- Rigo 73, art. 23 comma 1 lettera a SUT I;
- Rigo 74, art. 23 comma 1 lettera b SUT II;
- Rigo 75, art. 23 comma 1 lettera c SAT;



Con riferimento all'art. 24 comma 1 lettera a), le eventuali plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni nelle imprese ad alto contenuto tecnologico, sono esenti. La plusvalenza dovrà essere comunque rappresentata in dichiarazione al rigo 176 del quadro N. Qualora la plusvalenza, invece, rientri nella disposizione di cui all'Art. 24 comma 1 lettera b), dovrà essere inserita, nel rigo 27, del quadro H al 50% del valore.

Il titolo VII, ha introdotto il Work for equity, con l'esclusione di tali redditi dalla base imponibile, sia fiscale che contributiva, così come previsto nel quadro N al rigo 210 redditi esenti;

### **3.3 Agevolazioni fiscali trasporto di persone con disabilità**

Con riferimento alla norma di cui al paragrafo 2.2 per i titolari di licenza di servizio pubblico da piazza (taxi) e servizio di noleggio con conducente che intendono adattare il proprio veicolo per il trasporto di persone con disabilità possono, è stato inserito nel modello IGR-L, il rigo 170, nel quadro P, per fruire dell'eventuale credito d'imposta pari al 10% del costo sostenuto per l'adattamento del veicolo utilizzabile anche parzialmente, su discrezione dell'operatore, nell'anno della spesa o entro i due esercizi successivi.

### **3.4 Norme sulla Tecnologia Blockchain per le imprese**

Con rimando al paragrafo 2.3, nel modello IGR-L, è stato inserito nel quadro N il rigo 210, per i redditi esenti derivanti da operazioni effettuate con i token.

### **3.5 Disciplina del Regime per la Detassazione dei Redditi derivanti da Beni Immateriali**

Con riferimento al paragrafo 2.5, l'Ufficio provvederà a creare, nel modello IGR-L, la possibilità di opzione e fruizione della defiscalizzazione.

### **3.6 Modifica abbattimento del reddito da pensione**

L'art. 43 della Legge finanziaria n.173/2018, ha modificato l'abbattimento dei redditi da pensione come da disposizione dell'art. 26 c.1, della Legge n.166/2013, rendendo l'abbattimento pari a:

- a) 20% per i redditi fino a 13.000,00 euro;
- b) 12% per la parte eccedente i 13.000,01 euro fino ai 19.500,00 euro;
- c) 9% per la parte eccedente i 19.500,01 euro fino ai 26.000,00 euro;



d) 7% oltre i 26.000,00 euro.

Infine, ai fini di agevolare l'effettuazione dei pagamenti dell'Imposta Generale sui Redditi in via telematica, viene introdotta la possibilità di utilizzo della carta di credito per il pagamento dell'eventuale conguaglio IGR a debito.

#### **4. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

In ottemperanza al disposto normativo richiamato in oggetto, con riferimento ai documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione dei redditi (Modello IGR L, M, N, P) relativa al periodo d'imposta 2019 si rinvia alle disposizioni già fornite con le circolari dell'Ufficio Tributario, Prot. N. 34621/2016 del 30 marzo 2016, Prot. N. 37361/2018 del 30 marzo 2018, e 37742/2019 del 28 marzo 2019, Prot. N. 64701/2019 del 31 maggio 2019 con le integrazioni indicate nella presente circolare.

Inoltre, l'ufficio scrivente ha reso obbligatorio, sul frontespizio:

- per gli operatori che si trovano in procedura di liquidazione volontaria o d'ufficio, l'allegato relativo al Decreto del Tribunale che prende atto del deposito del liquidatore contenente lo stato attivo e passivo (per il periodo d'imposta ordinario di cui al c. 1 Art. 80 Legge 116/2013) o della relazione finale (periodo unico finale di cui al c. 2 art. 80 Legge 166/2013) corredato della specifica relazione riportante il timbro dell'avvenuto deposito.
- Per i soggetti non obbligati alla presentazione del bilancio in formato XBRL devono allegare bilancio civile, nota integrativa, verbale d'assemblea e relazioni.

#### **5. MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019/2020**

##### **5.1 Acconti sull'imposta generale sui redditi**

In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 124, comma 2 della Legge 166/2013. Tutti gli operatori economici sono tenuti al versamento di due acconti d'imposta per il periodo d'imposta 2020, ciascuno nella misura del 25% dell'imposta dovuta nell'esercizio 2019, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all'estero su redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

##### **5.2 Conguaglio dell'Imposta Generale sui Redditi periodo d'imposta 2019**



In deroga a quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 124 della L. n.166/2013, il conguaglio dell'Imposta Generale sui Redditi per il solo periodo d'imposta 2019 è prorogato al 31/08/2020, così come modificato dal 2° comma dell'articolo 6 del Decreto-Legge n.63/2020 ratificato con Decreto-Legge n. 91/2020.

Quando l'imposta dovuta sia superiore a €.300,00, il contribuente può optare in dichiarazione dei redditi (modello IGR L e modello IGR P) per il versamento in tre rate uguali con scadenza al 31/08/2020, al 30/09/2020 e al 31/10/2020.

Tale opzione è esercitabile unicamente sulle versioni delle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro i termini previsti dall'articolo 93 della L. n.166/2013, così come modificato dal 2° comma dell'articolo 6 del Decreto-Legge n.63/2020 (31/08/2020).

### **5.3 Imposta speciale sul reddito periodo d'imposta 2020**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 150 della Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni, si ricorda che per il periodo d'imposta 2020 gli operatori economici non devono versare l'imposta speciale sul reddito.

Qualora l'operatore economico avesse già versato tale imposta, l'Ufficio Tributario rende immediatamente disponibile la somma versata sul conto fiscale per l'utilizzo a compensazioni con altre imposte dirette e indirette.

### **5.4 Ritenute operate alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su redditi del lavoro autonomo e assimilati periodo d'imposta 2020**

In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 125 della Legge n. 166/2013, le ritenute operate a norma del Titolo VIII della Legge n. 166/2013 a partire dai redditi mensili del mese di marzo 2020 fino a quelli del mese di dicembre 2020 devono essere versate mediante versamento diretto entro il quadrimestre successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta alla fonte ovvero a quello in cui siano maturati i redditi mensili di lavoro dipendete.

### **5.5 Richiesta di superamento della deducibilità dei costi di cui al 4° comma dell'articolo 50 della Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni per il periodo d'imposta 2019**

In deroga a quanto indicato nella circolare n.146812/2019 del 30/12/2019 emessa dall'Ufficio Tributario, che fissa al 31 maggio di ogni anno il termine entro il quale presentare la richiesta sopraindicata, si comunica che per il periodo d'imposta 2019 il termine fissato per la presentazione di tale richiesta è il 31 luglio 2020.

L'Ufficio Tributario è a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Il Direttore Ufficio Tributario  
Dott.ssa Ida Valli